



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Immediatamente eseguibile

**DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 7 del 29 MARZO 2021**

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

L'anno 2021, il giorno 29, del mese di MARZO, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 19 marzo 2021 prot. n.11273 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Sorrentino Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Mauro Gaetano	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Presente
Savarese Imma	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Eduardo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Rossella	Componente del Consiglio	Presente
Caffero Luciana	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Mario	Componente del Consiglio	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 oltre il Sindaco ed Assenti N. 1

Viene giustificata l'assenza del Consigliere: PONTECORVO Mariano.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: PERSICO Rosa – FIORENTINO Antonino.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto: **“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari , nonche’ del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all’Ente. Disciplina provvisoria”**.

Alle ore 17,55 esce il Consigliere Gargiulo Mario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 14 oltre il Sindaco e assenti sono 2

Il Sindaco illustra la proposta.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei revisori che si allega;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1(Acampora Alessandro)

DELIBERA

In conformità della proposta

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1

DELIBERA



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE.

DISCIPLINA PROVVISORIA

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

avv. Gianluigi DE MARTINO

Letta la relazione istruttoria , e ritenuto di condividerla;

Visti altresì :

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, del citato art.1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è

disciplinato sempre dal regolamento comunale;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo

dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzaziono e esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti a strutture private attrezzate, locate dall'Ente

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di pervenire ad una regolamentazione definitiva, partecipativa e condivisa, a base della nuova regolamentazione, si applica in via provvisoria, quanto in prosieguo:

1. ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, si applica il Regolamento di disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°73/2006 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;
2. ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni, la dinamica applicativa dell'attuazione

del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 si applica il Regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 6/03/2007;

3. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale si applica il canone stabilito con delibera di Consiglio Comunale nell'anno 2014

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e del conguaglio

Gli importi così come calcolati costituiscono per l'anno 2021 acconto su quanto dovuto, facendo presente che il conguaglio sarà determinato con il regolamento finale, da approvarsi entro il corrente anno solare e significando inoltre che l'importo di conguaglio dovrà essere versato entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe definitive, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 5


Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del Regolamento definitivo per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sarà approvato ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il corrente anno solare.

Il regolamento di cui al presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ente;

3. Di demandare agli Uffici comunali preposti l'istruttoria delle pratiche già trasmesse nel portale gestionale dell'Ente ed il consequenziale rilascio dei provvedimenti concessori e al Concessionario Andreani Tributi srl la riscossione degli oneri concessori in conformità al presente regolamento provvisorio.
4. di dare atto, stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni riportate, di acquisire con votazione separata l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000

L'Assessore
Avv. Gianluigi DE MARTINO



Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE.

DISCIPLINA PROVVISORIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, del citato art.1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato sempre dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI RENDE NECESSARIO

5. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
6. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita;
7. Di demandare agli Uffici comunali preposti l'istruttoria delle pratiche già trasmesse nel portale gestionale dell'Ente ed il consequenziale rilascio dei provvedimenti concessori e al Concessionario Andreani Tributi srl la riscossione degli oneri concessori in conformità al presente regolamento provvisorio.

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzativo e esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Sorrento, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti a strutture private attrezzate, locate dall'Ente

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di pervenire ad una regolamentazione definitiva, partecipativa e condivisa, a base della nuova regolamentazione, si applica in via provvisoria, quanto in prosieguo:

1. ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, si applica il Regolamento di disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°73/2006 e s.m.i., a cui sifa espresso rinvio;
2. ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni, la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 si applica il Regolamento per

- l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 6/03/2007;
3. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione delle aree mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente comunale si applica il canone stabilito con delibera di Consiglio Comunale nell'anno 2014

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e del conguaglio

Gli importi così come calcolati costituiscono per l'anno 2021 acconto su quanto dovuto, facendo presente che il conguaglio sarà determinato con il regolamento finale, da approvarsi entro il corrente anno solare e significando inoltre che l'importo di conguaglio dovrà essere versato entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe definitive, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del Regolamento definitivo per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sarà approvato ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il corrente anno solare.

Il regolamento di cui al presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ente;

Il Titolare P.O. SUAP
Dr.ssa Silvana Gargiulo

Il Dirigente IV Dip
Ing. Alfonso Donadio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 03/03/2021

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

ING. ALFONSO DONADIO





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI , NONCHE' DEL CANONE PER AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATALI IN STRUTTURE PRIVATE ATTREZZATE LOCALE ALL'ENTE. DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 05/03/2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DOTT. DONATO SARNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locate all'Ente. Disciplina provvisoria.*

COLLEGIO DEI REVISORI

in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 11 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Gennaro Gammarota - Presidente

dott.ssa Sonia Caputo - Componente

dott. Michele Giordano - Componente



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 29/03/2021

PUNTO 6

“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all’Ente. Disciplina provvisoria”

PRESIDENTE - Passiamo ora invece alla trattazione del sesto punto iscritto all'ordine del giorno: “Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate locale all’Ente. Disciplina provvisoria”
In merito a ciò passo nuovamente la parola Sindaco per illustrarci questo nuovo regolamento. Prego

SINDACO - Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per la diffusione dei messaggi pubblicitari nonché il canone per aree e spazi destinati ai mercatali in strutture private attrezzate Località all'Ente.

Disciplina provvisoria

Letta la relazione istruttoria, e ritenuto di condividerla;

Visti altresì:

•l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione, tra le altre, delle presenti entrate: Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); Imposta comunale sulla pubblicità (ICP); Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);

•l’art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842,

dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 837, della citata art. 1, della medesima legge, stabilisce, inoltre, che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato sempre dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente all'imposta comunale sulla pubblicità nonché al diritto sulle pubbliche affissioni ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 rinviando l'approvazione del relativo regolamento definitivo e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti;

Richiamato il citato art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale testualmente prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021; Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante dall'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di istituire il canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2. Di approvare, nelle more dell'adozione della regolamentazione definitiva dei citati canoni e delle relative tariffe, la regolamentazione provvisoria così come in prosieguo costituita.

E ovviamente diamo per letti gli articoli che seguono

PRESIDENTE - Perfetto Sindaco. Apriamo la discussione, c'è qualche consigliere che chiede parola in merito? No, fatto ciò, passiamo direttamente alla votazione così come è stato proposto:

Voti favorevoli? 14 prendiamo atto che nel frattempo il consigliere Gargiulo Mario ha abbandonato l'aula

Voti contrari? 0

Astenuti? 1 consigliere Acampora Alessandro

Per l'immediata eseguibilità? sempre 14

Contrari? 0

Astenuti? 1 il consigliere Acampora Alessandro

Il Consiglio approva



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Candida Morgera)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, li 17 APR. 2021

Il Messo Comunale
IL MESSO
NOTIFICATORE
Rotoli Antonino